



CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI

Provincia di Milano

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE n. 7 del 18/03/2026

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 1345/2026 AVENTE AD OGGETTO: *"RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A), DEL D.LGS. N.267/2000 DERIVANTE DALLA SENTENZA TAR LOMBARDIA-MILANO, R.G. 106/2024 FAVORE DI ELITE IMMOBILIARE S.R.L. E CONTESTUALE APPLICAZIONE QUOTA ACCANTONATA RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE"*.

In data 18 marzo 2026 alle ore 14,30 si è riunito in audio-videoconferenza tramite piattaforma Microsoft Teams, il Collegio dei Revisori del Comune di Sesto San Giovanni nelle persone dei Sigg:

Dr. Bruno Flavio Mennucci (Presidente)

Dr. Andrea Belotti (Componente)

Dr. Carlo Zani (Componente)

per rilasciare apposito parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 1345/2026.

Il Presidente, dopo aver identificato i partecipanti e constatato che agli stessi sia consentito seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nelle operazioni di verifica e che sia possibile scambiarsi tempestivamente la documentazione, dichiara aperta la seduta e il Collegio inizia l'esame della documentazione inviata dall'Ente in data 14/03/2026.

L'Organo di Revisione,

Premesso che

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 17 dicembre 2025, è stato approvato il Documento unico di programmazione 2026/2028 e il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema del D. Lgs. 118/2011;

Esaminata

la proposta di deliberazione di cui all'oggetto unitamente agli allegati A), B), C.1), C.2), D) e E);

Visti

-l'art. 194 del Tuel, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a. sentenze esecutive;

b. copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

- c. ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e. acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

-l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6 del Tuel secondo cui «L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: (omissis) **6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni**»;

Preso atto che

-con sentenza n. 135/2026, notificata in data 15 gennaio 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso proposto dalla società ELITE IMMOBILIARE s.r.l. contro il comune di Sesto San Giovanni avverso la determinazione del contributo di costruzione (Allegato A);

-la suddetta pronuncia ha accertato il diritto della società ricorrente alla rideterminazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione relativi al Permesso di Costruire rilasciato in data 8 novembre 2023, qualificando l'intervento quale ristrutturazione edilizia (pur con diverso sedime) e non come nuova costruzione;

-dato atto dell'obbligo conseguente per l'Amministrazione di procedere alla restituzione delle somme versate in eccedenza, in esecuzione del giudicato amministrativo sopra richiamato e considerato che la citata sentenza, pur accogliendo le istanze della ricorrente ha statuito la compensazione delle spese di giudizio;

-vista la relazione istruttoria del Direttore dell'Area Territorio, Lavori Pubblici e Ambiente, arch. Paolo Margutti (Allegato B), con la quale viene determinato l'importo da restituire alla società ricorrente così quantificato:

DESCRIZIONE	ENTE	DA SENTENZA
ONERI URBANIZZAZIONE	82.067,71	32.827,08
COSTO COSTRUZIONE	80.678,98	40.339,49
MONETIZZAZIONE STANDARD	100.246,69	100.246,69
TOTALE VERSATO	262.993,38	173.413,26
DEBITO DA RICONOSCERE		89.580,12
SVINCOLO POLIZZA		40.339,49
SANZIONE ART.42		8.067,70
TOTALE DA DETRARRE		48.407,19
NETTO DA LIQUIDARE		41.172,93

Considerato che

-la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL", enuncia il principio di diritto secondo il quale "Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Ente della relativa deliberazione di riconoscimento";

-il debito di che trattasi rientra tra le ipotesi di "debito fuori bilancio" previste dall'art 194, comma 1 lettera a) del Tuel, con conseguente necessità di riconoscimento della sua legittimità senza alcun margine di apprezzamento discrezionale lasciato al Consiglio Comunale, il quale, in questo caso, esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo impedire il pagamento del relativo debito (delibera n.2/2025 Corte dei Conti Sicilia, sezioni riunite in data 23 febbraio 2025);

-tra le possibili casistiche tipizzate dalla norma, i debiti di cui sopra sono riconducibili al comma 1 lettera A) dell'art. 194 del Tuel e pertanto è possibile procedere al loro riconoscimento in considerazione degli elementi indicati negli allegati sopra richiamati;

-l'importo totale da riconoscere come debito fuori bilancio per "sentenze esecutive" è pari a Euro 89.580,11= a cui va aggiunta la somma cautelativamente stimata dall'Ente in **euro 300,00=**, salvo congruaggio a seguito della liquidazione definitiva, da corrispondere all'Agenzia delle Entrate in quanto la citata sentenza è soggetta a registrazione obbligatoria ai sensi del Dpr 131/1986;

-l'Ente ha ritenuto di provvedere alla copertura della somma complessiva di euro 89.880,11= mediante applicazione dell'avanzo presunto accantonato nel fondo contenzioso con imputazione al capitolo di nuova istituzione n. 369050 "ONERI CONTENZIOSO SERVIZIO - SUAP E COMMERCIO" (Titolo 1 - Missione 1 - Programma 6 - Codice 110.05.04.001) apportando di conseguenza al bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026, le variazioni di competenza e di cassa ai sensi dell'art-175 del Tuel meglio indicate negli allegati alla proposta di delibera C.1) e C.2) nel rispetto degli equilibri di bilancio;

Richiamati

- il comma 3 dell'articolo 187 del Tuel il quale prevede che *"Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata [..]"* e il comma 3-quinquies il quale prevede che: *"Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta (...);*

- la deliberazione della Giunta Comunale n.11 del 5 febbraio 2026 con la quale l'Ente ha approvato il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2025 ai sensi dell'art. 187, comma 3-quater del D. Lgs. 267/2000 **(per un refuso nel testo della proposta di deliberazione è stato erroneamente indicato l'anno 2024);**

- il D.lgs. n. 118/2011;

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento di Contabilità,

Tenuto conto

dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati in data 13/03/2026 dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Tuel in data 13 marzo 2026 sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 1345/2026;

l'Organo di Revisione tutto ciò premesso e considerato

Invita l'Ente

- a rispettare rigorosamente l'iter di esecuzione delle spese sulla base di quanto previsto dall'art.191 del Tuel mediante la corretta preventiva assunzione dell'impegno di spesa;
- a compiere le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità ai fini dell'esercizio di azioni di rivalsa;
- ad allegare al rendiconto relativo all'anno di riconoscimento le deliberazioni recanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art.27 del Tuel;
- a trasmettere la deliberazione alla competente Procura Regionale della Corte di Conti ai sensi della legge 289 del 27 dicembre 2002 per lo svolgimento del controllo previsto dalla normativa di riferimento;

Esprime

sulla base della documentazione ricevuta e limitatamente alle proprie competenze, parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio avente ad oggetto il riconoscimento del debito fuori bilancio sulla base di quanto previsto dall'art.194, comma 1, lettera A) del Tuel.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente.

Li, 18 marzo 2026

L'ORGANO DI REVISIONE

Dr. Bruno Flavio Mennucci (Presidente)

Dr. Andrea Belotti (Componente)

Dr. Carlo Zani (Componente)

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005.